

Progettazione

Antincendio, al via l'iter della riforma del settore

È arrivato alla Camera il Ddl delega licenziato dal Cdm a dicembre (per la seconda volta). Decreti legislativi attesi entro l'anno

di Mariagrazia Barletta

09 Febbraio 2024

Revisione dell'elenco delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco e semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi, secondo il principio – già affermato – della proporzionalità del rischio e tenendo conto dell'evoluzione normativa. Sono questi i confini tracciati dal disegno di legge delega per le semplificazioni amministrative, entro cui si muoverà la riforma in campo antincendio. Il [disegno di legge](#), dopo un lungo iter che ha previsto due approvazioni in Consiglio dei ministri, l'una l'11 maggio e l'altra il 19 dicembre 2023, è approdato alla Camera dove inizierà il suo iter di conversione in legge. Secondo quanto riportato nel Ddl, il governo dovrà poi mettere a punto i decreti legislativi entro il 31 agosto 2024. Più nel dettaglio, l'articolo 5 del Ddl contiene i criteri direttivi specifici per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti nel settore della prevenzione degli incendi e dei prodotti rilevanti per la sicurezza in caso di incendio non forniti della marcatura Ce.

La semplificazione delle procedure antincendio

Il disegno di legge getta le basi per proseguire con la semplificazione intrapresa dal Dpr 151 del 2011, regolamento che ha segnato il debutto della Scia antincendio, ha riscritto l'elenco delle attività sottoposte al controllo dei Vigili del Fuoco e ha alleggerito gli oneri a carico di imprese e cittadini applicando il principio della proporzionalità del rischio. Tenendo fermi quegli stessi capisaldi, il governo dovrà far fare un passo avanti alla semplificazione, facendo quadrare più elementi. Da un lato ci sono la tutela della sicurezza delle persone, compresi i soccorritori, e l'integrità dei beni e, su quello opposto, l'alleggerimento degli oneri amministrativi. Dunque, la sicurezza delle persone e dei beni, ossia la tutela dell'interesse pubblico, deve essere sempre assicurata.

Il passo avanti nella semplificazione è giustificato dall'evoluzione normativa attuata con la nascita e l'implementazione del cosiddetto Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015), la cui forza è stata poi estesa con il nuovo Dm sulla sicurezza antincendio dei luoghi di lavoro (Mini-codice). Molte attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai tempi del Dpr 151 del 2011 non avevano una norma specifica di prevenzione incendi, ora, invece, ce l'hanno ed è, appunto, il Codice. È questo il passaggio cruciale che fornirà alla futura semplificazione la materia su cui agire. Il principio è: laddove esiste una norma specifica di prevenzione incendi da seguire è possibile allentare il controllo da parte dei Vigili del Fuoco. Dunque, uno degli effetti della semplificazione sarà quello di circoscrivere i casi in cui sarà necessario ricevere l'ok dei Vigili del Fuoco sul progetto antincendio.

La semplificazione dovrebbe anche puntare all'eliminazione delle attività in categoria C che prevedono il controllo obbligatorio (e non a campione come per le attività A e B) da parte dei Vigili del Fuoco ed il conseguente rilascio del Certificato di prevenzione incendi (Cpi). L'altro fronte aggredibile dalla semplificazione è quello delle declaratorie con i relativi limiti di assoggettabilità che andrebbero visti al rialzo con la conseguente uscita delle attività a minor rischio dall'obbligo di presentazione della Scia antincendio. Ogni passaggio dovrà, inoltre, seguire il principio della proporzionalità dell'azione amministrativa. Significa che, come già avviene per effetto del Dpr 151 del 2011, i procedimenti dovranno essere calibrati in funzione della gravità del rischio e delle dimensioni e della complessità delle attività "soggette".

Prodotti non sottoposti alla marcatura Ce

L'azione di snellimento non dovrà fermarsi all'elenco delle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco, ma andranno elaborate norme ad hoc per semplificare i procedimenti autorizzativi che precedono l'immissione sul mercato dei prodotti rilevanti per la sicurezza antincendio, esclusi dall'ambito di

applicazione della marcatura Ce. Si tratterà di favorire l'autocertificazione e l'asseverazione delle caratteristiche tecniche di sicurezza, a fronte di controlli da parte del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. «L'intento – si legge nella relazione tecnica che accompagna il Ddl - è quello di introdurre anche nel settore “prodotti antincendio non marcati Ce” l'istituto della Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), in modo da superare l'attuale regime dell'autorizzazione preventiva che viene attualmente utilizzata nell'omologazione dei prodotti». Più nel dettaglio, l'obiettivo è «eliminare le omologazioni dei prodotti rilevanti ai fini antincendio ed i loro rinnovi, sostituendolo con certificazioni dei requisiti da parte degli stessi fabbricanti, consentendo una forte accelerazione nell'iter di commercializzazione». Va ricordato che il perimetro d'azione dell'omologazione è stato limitato recentemente dal decreto del ministero dell'Interno del 14 ottobre 2022 che ha modificato le precedenti disposizioni sulla reazione al fuoco dei materiali. Per effetto di questo provvedimento i prodotti da costruzione, dal 28 ottobre 2023, possono essere installati nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco solo se classificati secondo i metodi di prova del sistema europeo che dunque manda in soffitta, quasi del tutto, la vecchia omologazione italiana. L'omologazione e le classi italiane di reazione al fuoco restano attive per i soli materiali che non rientrano nel novero dei prodotti da costruzione, quali gli imbottiti, le tende, i bedding e altro ancora.

Le sanzioni

Il terzo capitolo antincendio del Ddl delega riguarda le sanzioni che derivano dalle contravvenzioni in materia di prevenzione incendi accertate in luoghi diversi da quelli di lavoro. L'obiettivo è estendere, ai fini dell'estinzione delle sanzioni, le disposizioni sui reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro contenute nel Dlgs 758 del 1994. Sul tema delle sanzioni, come ricordato nella relazione tecnica, attualmente esistono due “binari”: se un'attività “soggetta” è anche un luogo di lavoro ai sensi dell'articolo 62 del Dlgs 81 del 2008, le contravvenzioni possono essere estinte mediante una sanzione amministrativa seguendo il procedimento di cui al Dlgs 758 (articolo 20). Nel caso in cui, invece, un'attività non rientra nel perimetro di ciò che la legge definisce come luogo di lavoro, «il reato non può essere estinto con una sanzione amministrativa in quanto tali luoghi esulano dal campo di applicazione del Dlgs. 758/1994, con forte aggravio per i titolari di tali attività, solitamente di piccola dimensione».

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [<https://ntplusentilocaliedilizia.ilssole24ore.com>]

Il Sole
24 ORE